

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 55

21 febbraio 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE POLLASTRI

NORME IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

Oggetto assembleare n. 1049

Relazione

In Emilia-Romagna la pesca costituisce un elemento importante nell'economia e nella tradizione locale.

La presenza del mare e del fiume Po, nonché una importante rete di torrenti, canali e laghi ha fatto sì che da sempre fosse grande il numero che, per lavoro o per passione, praticassero questa attività.

Essa, per altro, è assolutamente compatibile con l'ambiente, anzi la possibilità di praticarla implica che le acque abbiano condizioni microbiologiche ottimali o quantomeno compatibili col mantenimento dell'ecosistema ittico.

A livello sportivo essa conta migliaia di appassionati nella nostra Regione, per questo, se opportunamente sfruttata, può divenire, al pari della caccia, uno strumento di promozione turistica offrendo agli appassionati di conoscere ed apprezzare i più bei angoli naturalistici della nostra regione, costituendo altresì, specialmente in montagna, un fattore di sviluppo.

Il presente Progetto di Legge ha quindi la finalità di incentivare la pratica della pesca sportiva, modificando le norme esistenti, al fine di offrire nuove opportunità come, da alcuni anni, avviene nelle Regioni limitrofe.

La prima iniziativa riguarda la possibilità di istituire, sulle acque demaniali classificate di tipo "D", Aziende Turistiche Ittiche (ATI) che, ai vantaggi di tipo turistico, unirebbero quelli di carattere ambientale per l'obbligo imposto ai gestori di provvedere alla pulizia, alla salvaguardia ed al mantenimento del bioequilibrio.

L'istituzione di queste Aziende colmerebbe un gap che attualmente penalizza i pescatori emiliano-romagnoli rispetto a quelli di Lombardia, Liguria e Piemonte, dove le ATI sono già una realtà da anni.

Oltre a questo obiettivo chiave il Progetto di Legge introduce altre modifiche alla Legge Regionale di riferimento, la n. 11/93 ("Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna"), in particolare per rafforzare il ruolo dell'associazionismo piscatorio affinché, nell'ottica della sussidiarietà, sgravi sempre più gli Enti Pubblici da compiti di gestione e controllo che faticano a fare, offrendo agli

appassionati l'onere e la responsabilità, ma anche le possibilità, per poter divenire in prima persona gestori del proprio ambito di interesse, ne più ne meno di quanto avviene per la caccia.

Alle Associazioni andrebbe la gestione delle ATI nonché una parte della quota di adesione al fine di avere le risorse necessarie al ripopolamento ed alle operazioni di salvaguardia.

Un'altra importante novità, sempre nello spirito della sussidiarietà e del federalismo, riguarda la contribuzione: i proventi derivanti dal tesserino regionale dovrebbero rimanere interamente alle Provincie per l'attuazione dei Piani Provinciali, fatta salva la possibilità da parte di queste ultime di finanziare direttamente progetti iscritti nel Piano Ittico Regionale.

Infine, si ritiene necessario introdurre ulteriori accorgimenti volti a favorire la diffusione della pesca e tutelare chi alleva pesce a scopo sportivo.

Per favorire la conoscenza della pesca sportiva e migliorare il paesaggio nel suo complesso, si intende introdurre un nuovo articolo alla Legge Regionale n. 17/91 ("Disciplina delle Attività Estrattive") affinché, nell'ambito della definizione dei criteri per la destinazione finale delle cave fissati dal Piano Infracregionale delle Attività Estrattive (PIAE), si tenda a favorire, laddove la natura geologica del terreno lo consenta, il recupero delle stesse per la realizzazione di laghi di pesca sportiva.

Per quanto attiene invece privati o associazioni che allevano o immettono pesce a scopo sportivo, si è rilevato negli anni un problema via via emergente dovuto all'abnorme crescita della popolazione dei cormorani che, a causa dell'ingente quantità di pesce che ciascun esemplare preleva ogni giorno per nutrirsi (dai 400 ai 600 g), costituiscono una crescente minaccia per i pesci non solo marini, ma anche delle acque interne dove, sempre più spesso, questi uccelli si spingono per cacciare.

Ad oggi l'unica legge di riferimento, la L.R. n. 08/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio

dell'attività venatoria", consente di concedere rimborsi solo agli allevamenti ittici commerciali e di permettere il controllo dei cormorani solo in adiacenza di questo tipo di allevamenti. Rimangono così scoperti gli allevamenti sportivi e le altre acque, ferme o correnti, laddove Associazioni o privati, a spese proprie, immettono pesci subendo, al pari degli allevamenti commerciali, gravissimi danni a causa del prelievo diretto o della morte del pesce a causa delle ferite inferte dal becco dei cormorani. Per dare un'idea delle dimensioni del problema nel 2008 i soli allevamenti commerciali hanno subito un danno di 246.453,12 euro nel 2008.

Risulta necessario, quindi, colmare questo gap legislativo introducendo una modifica alla L.R. n. 08/94, consentendo a privati ed Associazioni che immettono pesce a scopo sportivo di beneficiare di rimborsi ed attivare le procedure necessarie all'attivazione della caccia di selezioni in prossimità dei corpi idrici interessati.

La struttura dell'articolo:

L'Art. 1 stabilisce il ruolo delle Associazioni piscatorie nell'ambito della gestione provinciale della pesca e modifica l'art. 3 della L.R. 11/93.

L'Art. 2 stabilisce la permanenza a livello provinciale delle quote pagate relativamente al tesserino regionale di pesca e modifica l'art. 7 della L.R. 11/93.

L'Art. 3 riguarda l'istituzione e la gestione delle ATI.

L'Art. 4 indica l'obiettivo di utilizzare, laddove le condizioni idrogeologiche lo consentano, le cave dismesse per la realizzazione di laghi di pesca sportiva modificando un comma dell'art. 6 della L.R. 17/91 "Disciplina delle attività estrattive".

L'Art. 5 introduce la possibilità di risarcimento per privati ed associazioni che allevano od introducono pesce nelle acque interne a fine di pesca sportiva danneggiati da parte dei cormorani, aggiungendo un articolo alla L.R. 08/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività venatoria".

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Funzioni aggiuntive dell'associazionismo nell'ambito della gestione provinciale della pesca*

1. All'art. 3 della L.R. 11/93 è aggiunto il seguente comma:

«4. La Regione affida la gestione dei tratti corpi idrici classificati ai fini di pesca alle Provincie, le quali, a loro volta, secondo modalità da esse stabilite, possono concederne l'esercizio alle Associazioni piscatorie attive nel proprio territorio.»

Art. 2*Destinazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca*

1. I commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:

«4. Il Piano stabilisce i costi necessari all'espletamento delle azioni previste dal c. 2, il cui finanziamento avviene utilizzando gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca sulla base di un'apposita previsione di bilancio. La quota ricavata dalle tasse eccedenti il finanziamento del Piano vengono ridistribuite tra le Provincie proporzionalmente al numero di km corpi idrici classificati a fini di pesca attribuiti loro in gestione.

5. Il Piano ha durata quinquennale.»

Art. 3*Istituzione delle Aziende Turistiche-Ittiche (ATI)*

1. Sono istituite, nelle acque delle Zone "D", le "Aziende Turistiche-Ittiche" (ATI), presso cui è consentito l'esercizio della pesca dilettantistica con l'obbligo di licenza.

2. La gestione delle ATI, il cui perimetro è individuato dalla Provincie, viene affidato da queste ultime ad un'Associazione di cui all'art. 3 della L.R. 11/93, secondo modalità da esse stabilite.

3. L'esercizio della pesca nelle ATI avviene previo pagamento di un permesso il cui introito è utilizzato dall'Associazione gestrice per l'immissione di materiale ittico di alta qualità biologica,

la sorveglianza e le spese organizzative. La rendicontazione annuale della gestione deve essere inviata alla Provincia alla fine di ogni anno contabile per la supervisione.

4. Ai fini di quanto stabilito ai commi precedenti, i commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. 11/93 sono così sostituiti:

«1. L'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato non è consentita esclusivamente in quelle sotterranee e sorgive.

2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito anche nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato alla autorizzazione del Comune.»

Art. 4*Riutilizzo delle cave dismesse ai fini di pesca*

1. L'art. 6 comma 5 lett. d) della L.R. 17/91 "Disciplina delle attività estrattive" è così sostituito:

«d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali e quelli sportivi, in particolare favorendo la realizzazione di laghi per la pesca.»

Art. 5*Indennizzi per i danni causati dai cormorani*

1. Dopo l'art. 17 della L.R. 08/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività venatoria" è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17 bis*Danni alle attività ittiche a scopo sportivo*

1. I benefici di cui all'art. 17 c. 2 vengono estesi a privati ed Associazioni che praticano l'immissione di pesce nelle acque interne della Regione a fine di pesca sportiva che subiscano danni diretti o indiretti causati dal cormorano (*Phalacrocorax carbo*).».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.